



Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana

A.C. 1682

Dossier n° 161 - Schede di lettura
17 giugno 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1682
Titolo:	Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Brunetta
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	9
Date:	
presentazione:	14 marzo 2019
assegnazione:	1 aprile 2019
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIV Politiche UE e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge in esame ([AC 1682](#)), composta di **9 articoli**, reca "*Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica italiana e gastronomica italiana*".

L'articolo 1 istituisce il **Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio**.

In particolare, il comma 1, prevede che i comuni nei quali ricadono i luoghi della produzione enologica e gastronomica italiana che possiedono i requisiti individuati **con decreto** del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo (di seguito MIPAAFT) assumano la denominazione di **città del vino e dell'olio**. Tale decreto, ai sensi del comma 3, definisce, altresì, i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio nonché le modalità di iscrizione ad un apposito Registro.

Ai sensi, infatti, del comma 2 del medesimo art. 1, al fine di valorizzare e promuovere le produzioni di pregio, viene istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il **Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio**. All'istituzione e alla tenuta dello stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Al riguardo, si valuti l'opportunità di non limitare alle sole associazioni l'iscrizione al Registro, escludendo, così, i comuni che, secondo quanto disposto dal comma 1, sono gli unici titolari della denominazione "città del vino e dell'olio".

Si ricorda – in linea generale - che le **associazioni**, nel nostro ordinamento, sono organizzazioni stabili di persone che perseguono uno scopo comune. In esse prevale l'**elemento personale** su quello patrimoniale, a differenza delle fondazioni. La loro disciplina essenziale (insieme a quella delle fondazioni e dei comitati) è riportata negli **articoli 14** e seguenti del [codice civile](#).

Nella scorsa legislatura è stato approvato il cosiddetto "**testo unico sul vino**" ([legge 12 dicembre 2016, n. 238](#)), il quale – tra l'altro – riconosce il **vino** e i **territori viticoli come patrimonio culturale nazionale**, da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale (art. 1). Per un approfondimento su questa legge, si rimanda all'[apposita sezione del tema web](#) della Camera dei deputati. Si ricorda, altresì, che - sempre nella scorsa legislatura - la XIII Commissione della Camera ha esaminato in sede referente, senza però concluderne l'esame, la proposta di legge [C. 3653](#), recante l'istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città d'identità, tra le quali erano comprese, in particolare, le associazioni denominate [città del vino](#) e [città dell'olio](#).

L'articolo 2 istituisce la **Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane**.

Tale giornata è volta a promuovere la **diffusione della conoscenza del patrimonio enogastronomico nazionale** e delle tradizioni ad esso collegate (comma 1).

La data e le modalità organizzative di questa Giornata sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e prevedendo che le iniziative si svolgano a rotazione presso istituzioni pubbliche, aziende vinicole, cantine, musei del vino e aziende alimentari italiane (comma 2).

Al riguardo, sulla scia di quanto previsto, da ultimo, con la [legge n. 227 del 2017](#), che ha istituito la Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, si valuti l'opportunità di specificare che la istituenda Giornata non determini gli effetti civili di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#), che reca disposizioni in materia di ricorrenze festive.

L'articolo 3 istituisce il **nucleo di coordinamento** delle eccellenze enogastronomiche italiane.

Il nucleo opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo; ad esso partecipano rappresentanti del medesimo Ministero, dei principali operatori del settore, delle associazioni più rappresentative della filiera vitivinicola, nonché delle fondazioni senza fini di lucro, delle aziende alimentari italiane, delle cantine, dei musei del vino, delle distillerie, dei consorzi, delle **strade del vino**, delle [città del vino](#) (*si osserva che la dizione corretta è riferita alle città del vino e dell'olio, come peraltro riportato all'articolo 1*) e delle agenzie economico-culturali che concorrono allo sviluppo della cultura del vino e del cibo (comma 1).

Si valuti, al riguardo, l'opportunità di rinviare ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la puntuale individuazione dei soggetti chiamati a partecipare all'Osservatorio in esame.

Si ricorda che la [legge n. 268 del 1999](#) ha disciplinato le cosiddette **strade del vino**, prevedendo gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione di tali strade, i requisiti del disciplinare, poi determinati con il [decreto ministeriale 12 luglio 2000](#), le agevolazioni e i contributi finanziari.

L'articolo 4, composto di un solo comma, è dedicato al **sostegno alla ricerca** tecnologica e applicata nel settore viticolo e gastronomico italiano.

Si prevede, a tal fine, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuova l'attivazione di **specifici percorsi formativi** nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché **dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea** nella clinica sanitaria, nell'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione sanitaria.

Si ricorda che le competenze in materia di nutrizione sono state oggetto di un parere del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute, dell'aprile 2011. In tale parere ([qui il testo](#)) si differenziano i compiti, in campo nutrizionale, del medico-chirurgo, del biologo e del dietista, e la rispettiva autonomia di prescrizione di terapie aventi ad oggetto specifici regimi alimentari, anche a scopo curativo.

Il Biologo (classe di laurea L-13 e di laurea magistrale LM-6) e il Dietista (L/SNT3 Classe delle lauree triennali in professioni sanitarie tecniche), infatti, sono figure sanitarie abilitate all'esercizio della professione mediante percorsi didattici svolti nell'ambito di corsi di laurea triennali (con successiva laurea magistrale biennale) che richiedono l'abilitazione alla professione attraverso un esame di Stato finale, una volta conseguito il titolo.

Esistono, inoltre, classi di lauree magistrali biennali (come LM-61 Scienze della nutrizione umana) i cui obiettivi formativi qualificano ad esercitare attività professionali nel campo della nutrizione umana. Tali titoli abilitano alla frequenza di *Master* o Corsi di perfezionamento di II livello, alcuni dei quali già contengono come offerta formativa discipline che trattano contenuti relativi alla dieta mediterranea.

La disposizione in esame, invece, interessa i percorsi didattici dei laureati a ciclo unico (6 anni: LM-41 Medicina e chirurgia e LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria; e 5 anni: LM-13 Farmacia e Farmacia industriale e LM-42 Medicina Veterinaria) che, nei programmi di clinica sanitaria, sono chiamati ad inserire l'insegnamento della dietoterapia mediterranea. Attualmente, **tale insegnamento non figura esplicitamente nei programmi dei sopra citati corsi di laurea**, né nella scuola di specializzazione medica specifica, quale Scienze dell'alimentazione, con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia (classe 46/S e classe LM-41) e ai laureati del vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia, essendo comunque previsti insegnamenti a carattere più generale riguardanti i contenuti teorici, scientifici e professionali nel campo dell'alimentazione e della nutrizione.

L'articolo in esame prosegue prevedendo che, in sede di ripartizione annuale del **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca**, di cui all'articolo 7, comma 1, del [decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204](#), una quota parte delle relative risorse sia destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola e gastronomica.

Si ricorda che la ripartizione in capitoli del bilancio 2019-2021 presenta risorse, per il suddetto fondo, di circa 1,8 miliardi di euro per il 2019 e di circa 1,79 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (cap. 7236 del MIUR).

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre istituzioni pubbliche competenti sono chiamati a promuovere programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, con particolare riferimento ai prodotti della *vitis* vinifera (ossia

della vite comune).

L'**articolo 5** istituisce la **Commissione dell'enogastronomia di qualità**.

LA Commissione in esame è istituita presso il MIPAAFT, ed ha il compito di promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane, tramite la realizzazione dell'«**Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità**» (comma 1).

Tale Commissione dura in carica **tre anni** (comma 2) ed è composta da **sei membri** (i quali, ai sensi del comma 3, non percepiscono alcun compenso o rimborso) nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di cui:

a) due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali, scelti tra funzionari e dirigenti esperti nel settore dei beni culturali immateriali;

b) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, scelti tra funzionari e dirigenti esperti in progetti di alternanza scuola-lavoro;

c) due rappresentanti del MIPAAFT, scelti tra funzionari e dirigenti esperti nel settore delle eccellenze enogastronomiche.

Entro il 31 marzo di ogni anno, la suddetta Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, adotta le **linee programmatiche** e operative per la realizzazione dell'Atlante annuale, redatto, anche avvalendosi delle informazioni raccolte dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

L'**articolo 6** promuove la **dieta mediterranea** (che, si ricorda, dal 2013 è stata inserita nella lista dei [beni immateriali dell'Unesco](#)) nei servizi di **mensa scolastica**.

Si dispone, quindi, che nelle **gare di appalto** per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari e di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alla **distribuzione automatica** attraverso apparecchi ubicati all'interno delle strutture scolastiche, le stazioni pubbliche appaltanti siano tenute a prevedere un **punteggio aggiuntivo** per le offerte che prevedono la fornitura o la somministrazione di prodotti tipici della dieta mediterranea.

In materia di **mense scolastiche**, si ricorda che l'art. 4, commi da 5 a 5-*quinqües* del [decreto-legge n. 104 del 2013](#) (convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 128 del 2013](#)), recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, reca alcune disposizioni in materia di **educazione alimentare** e sulle **gare d'appalto** nei servizi di **refezione scolastica**.

Tali disposizioni prevedono, intanto, che il MIPAAFT, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofruttili locali, stagionali e biologici nelle scuole, elabori appositi **programmi di educazione alimentare**, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale, anche nell'ambito di iniziative già avviate (comma 5 dell'art. 4).

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta specifiche **linee guida** – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia (commi 5-*bis* e 5-*ter*). Si dispone, inoltre, che nei **bandi delle gare d'appalto** per l'affidamento e la gestione dei **servizi di refezione scolastica** e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti debbano prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di **filiera corta e biologica** e, comunque, a ridotto impatto ambientale e di qualità, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato "**dieta mediterranea**", consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono, altresì, un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia (comma 5-*quater*). Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, al fine di favorire la consapevolezza dei rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare, elabora **programmi di educazione alimentare**, anche nell'ambito di iniziative già avviate (comma 5-*quinqües*).

Si ricorda, altresì, che l'articolo 64, comma 5-*bis*, del [decreto-legge n. 50 del 2017](#) (convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 90 del 2017](#)) ha istituito – presso il MIPAAFT, cap. 2325 - il **Fondo per le mense scolastiche biologiche**, al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente, attribuendogli una dotazione di **4 milioni di euro per il 2017** e di **10 milioni di euro** a decorrere dal 2018 (dal **2020**, tale dotazione sarà di **5 milioni** di euro annui, essendovi stata una riduzione di 5 milioni di euro annui, a decorrere da tale anno, determinata dalla [legge di bilancio 2018](#)).

L'**articolo 7** prevede che il Ministero dello sviluppo economico assicuri che nel **contratto di servizio** con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare **adeguati spazi**, nella **programmazione** televisiva pubblica **nazionale e regionale**, alle realtà storiche, artistiche, sociali ed economiche che valorizzano e promuovono il vino quale patrimonio culturale nazionale, nonché alle eccellenze gastronomiche italiane (comma 1).

Si inserisce, poi, al comma 2, una novella all'**articolo 13** della legge quadro in materia di **alcol** e di

problemi alcolcorrelati ([legge n. 125 del 2001](#)), inserendo i due **commi aggiuntivi 3-bis e 3-ter** al predetto art. 13.

Il primo comma aggiuntivo (il **3-bis**) prevede che i **divieti** indicati ai commi 2 e 3 del medesimo art. 13 della [legge n. 125 del 2001](#) (relativi alla pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche) **non si applichino** qualora i messaggi pubblicitari **non abbiano** a oggetto uno specifico prodotto a destinazione commerciale, ma la **promozione in via generale del vino**, definito ai sensi dell'articolo 13 del [regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033](#) (convertito dalla [legge n. 562 del 1926](#)), quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale.

Si ricorda che il citato **comma 2 dell'art. 13** della [legge n. 125 del 2001](#) attualmente **vieta la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che:**

- a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
- b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;
- c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.

Il successivo **comma 3** del medesimo art.13, poi, vieta la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.

Si rammenta, altresì, che ai sensi del citato **art. 13 del RDL n. 2033 del 1925**, il nome di «**vino**» è riservato al **prodotto della fermentazione alcolica del mosto di uva fresca** o leggermente appassita in presenza od in assenza di vinacce (primo comma). Sono considerati non genuini tutti i vini che non corrispondono alla precedente definizione compresi quelli ottenuti con uve secche e quelli preparati mediante la fermentazione di soluzioni zuccherine in presenza di fecce di vino o di vinacce di uva (secondo comma).

Il secondo comma aggiuntivo all'art. 13 della legge n. 125 del 2001 (il **3-ter**) precisa che i **messaggi pubblicitari**, ai fini della loro trasmissione in deroga ai divieti di cui ai precedenti commi 2 e 3 del medesimo art. 13, debbano essere preventivamente approvati dall'[Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza](#), previsto dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103](#)».

L'articolo 8 reca **disposizioni finanziarie**.

Esso prevede che una **quota non superiore all'1 per cento** delle entrate derivanti dalle **accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche** stabilite dall'allegato I annesso al **testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi** (di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#)), nel limite di **15 milioni di euro annui**, a **decorrere dall'anno 2019**, sia destinata alle finalità delle legge in commento. La corrispondente copertura finanziaria è rinvenuta nel fondo speciale di parte corrente, relativa al triennio 2019-2021, di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 9, infine, reca la **clausola di salvaguardia**, in base alla quale le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Collegamento con i lavori legislativi in corso

Si ricorda che presso la Camera dei deputati è stata presentata la [pdl C. 1533](#) Brunetta, recante "*Istituzione dell'insegnamento della storia e della cultura del vino e delle eccellenze gastronomiche italiane come materie di educazione civica, e altre disposizioni per la promozione del settore enogastronomico*", assegnata alle Commissioni riunite VII e XIII.

Risultano, inoltre, presentate la proposta di legge [C. 746](#) Cenni, recante "*Istituzione del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali*", la proposta di legge [C. 170](#) Paolo Russo, recante "*Disposizioni concernenti l'offerta di alimenti della dieta mediterranea nei servizi di refezione scolastica e la fornitura di alimenti alle scuole di ogni ordine e grado*", e la [pdl C. 171](#) Paolo Russo, recante "*Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea*", assegnate in sede referente alla XIII Commissione agricoltura, il cui esame non è ancora iniziato.

Si segnala, altresì, che, presso l'altro ramo del Parlamento, è stato presentato il disegno di legge Stefano [S. 163](#), recante "*Istituzione dell'insegnamento di storia e civiltà del vino*", assegnato in sede redigente alla 7° Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), il cui esame non risulta essere stato ancora avviato.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge interessa **diversi ambiti di competenza** individuati dall'articolo 117 della Costituzione in relazione al riparto di competenza tra lo Stato e le regioni.

In particolare, l'istituzione del registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio, di un nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane e di una Commissione dell'enogastronomia di qualità presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo può essere ricondotta alla lettera g), che attribuisce alla competenza dello Stato la materia dell'

"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali".

L'insegnamento della dietoterapia mediterranea e gli interventi riguardanti il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca possono essere ricondotte alla materia dell'**istruzione**, che, limitatamente alle norme generali, è, secondo quanto prevede la lettera n), di competenza esclusiva dello Stato, mentre rientra tra le competenze concorrenti per la parte relativa alle altre disposizioni inerenti alle disposizioni più di dettaglio per l'istruzione e alla ricerca scientifica.

Nell'istituire l'insegnamento della dietoterapia mediterranea, occorre, comunque, considerare il profilo di autonomia che in tale ambito godono le istituzioni universitarie rispetto alla competenza assegnata dal provvedimento in esame al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Infine, si dispone in merito a programmi di educazione alimentare e punteggi relativi agli appalti per mense scolastiche al fine di incentivare un modello nutrizionale che si basi sui principi della dieta mediterranea; la materia può essere ricondotta a quella dell'**alimentazione** che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni mentre la materia propria dei contratti pubblici e degli appalti è riconducibile alla materia **governo del territorio**, di competenza legislativa concorrente, fermo restando che la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di **esclusiva competenza statale** come la **tutela della concorrenza** (art. 117, secondo comma, lettera e) e **l'ordinamento civile** (art. 117, secondo comma, lettera l).